

È possibile trovare in commercio molti tipi di bevande a base di frutta destinate al consumatore, tuttavia il consumatore non sempre è in condizione di comprendere le differenze tra prodotti che possono apparire simili. Il contenuto di frutta, ad esempio, è uno degli aspetti che maggiormente interessa i consumatori e che determina la differenza tra le bevande, mentre la semplice denominazione riportata sull'etichetta, o sulla confezione, spesso non è sufficiente a far chiarezza in proposito.

Si riporta di seguito un elenco di prodotti comunemente presenti in commercio, con la relativa definizione e le specifiche informazioni richieste dalla normativa del settore.

L'etichettatura dei **succhi di frutta e di altri prodotti analoghi**, le relative definizioni, gli ingredienti, i trattamenti e le sostanze autorizzate sono disciplinati dal D. Lgs 151/2004 e s.m.i. (in particolare il D. Lgs 20/2014), nonché dal Reg. UE 1169/2011 per gli aspetti generali.

DENOMINAZIONI

Le denominazioni dei prodotti sono riportate all'Allegato I del decreto specifico e, per poterle utilizzare, è necessario che siano rispettati tutti i requisiti ivi indicati:

› **Succo di frutta**: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

› **Succo di frutta da concentrato**: il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato (vedere al punto successivo) con acqua potabile.

› **Succo di frutta concentrato**: il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.

› **Succo di frutta estratto con acqua**: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di



bevande a base di frutta

Guida
alle etichettature

#18

www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

BEVANDE CON CONTENUTO INFERIORE DI FRUTTA

frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, oppure di frutti interi disidratati.

› **Succo di frutta disidratato – in polvere:** il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

› **Nettare di frutta:** il prodotto fermentescibile ma non fermentato che è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti precedenti, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che rispetta i tenori minimi di succo e/o di purea di frutta stabiliti dalla normativa. Nell'etichettatura dei nettari deve figurare la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.

È consentito indicare che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, compresi gli edulcoranti. Se il nettare contiene naturalmente zuccheri, sull'etichetta dovrebbe figurare l'indicazione "contiene naturalmente zuccheri".

Nel caso di succo di frutta o nettari di frutta ottenuti da concentrato, l'etichetta riporta la dicitura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero «parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di succhi concentrati» a seconda dei casi; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione del prodotto, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

Nel caso di prodotti fabbricati con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, la denominazione del prodotto è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume (es. succo di pesca e albicocca). Nel caso siano utilizzati tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate (es. "succo ai 3 frutti").

È possibile trovare in commercio delle bevande con un contenuto inferiore di frutta, rispetto ai prodotti sopra indicati. In questo caso, la normativa di riferimento il DPR 719/1958 e s.m.i., che riguarda la produzione e il commercio della **bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi**; in tale definizione rientrano le bibite preparate con acqua potabile o minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- › succo di frutta;
- › infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amari-canti o aromatizzanti;
- › essenze naturali;
- › saccarosio (può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10%);
- › acido citrico, acido tartarico.

Può esserci eventualmente alcol etilico, ma nella misura massima dell'1%.

Le **bibite analcoliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a succo** (es. aranciata, limonata, etc.) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamano, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o scioppato del frutto o della frutta di cui alla denominazione per un contenuto minimo non inferiore al 12% (o alla quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o scioppato) e la quantità complessiva del succo contenuto deve essere riportata sull'etichetta. Nel caso in cui tali bibite siano preparate con il succo di più specie di frutta l'etichetta deve riportare il nome della relativa frutta utilizzata.

Nel caso specifico delle bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo (es. aranciate), o con denominazioni che ad essa rimandano, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o una quantità equivalente di succo concentrato o disidratato in polvere.

Le **bibite analcoliche vendute con il nome di un frutto non a succo**, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, devono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. A tali bibite è consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama.

La suddetta normativa definisce la "gassosa" come la bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. A questa bibita è vietato aggiungere sostanze coloranti.

Le **bibite analcoliche vendute con denominazioni di fantasia**, o comunque diverse da quelle previste nei punti precedenti, devono rispondere alle disposizioni di carattere generale della normativa relativa alle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

ESEMPIO DI ETICHETTA

NETTARE DI ALBICOCCA

Ingredienti: acqua, purea di albicoccha, zucchero

Frutta: 40% minimo

200 ml

Da consumarsi preferibilmente entro fine 2018

Azienda Agricola Giulia Rossi
Viale Garibaldi 97, Ancona
L180418

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g

energia	261 kJ / 61 kcal
grassi	0 g
di cui acidi grassi:	0 g
carboidrati	15 g
di cui zuccheri:	13 g
fibre	0,9 g
proteine	0,3 g
sale	0 g

INFO

Marchet

Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Ancona
Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona
T. 071 071 2072913
marchet@an.camcom.it
www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

in collaborazione con:

